

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4597

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori PREDA, PIATTI e BEDIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 2000

—————

Interventi in favore delle produzioni agricole non regolamentate
da Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM)

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La regolamentazione comunitaria di una organizzazione comune di mercato comporta l'armonizzazione e la regolazione dei mercati agricoli delle produzioni interessate, attraverso la disciplina dei rapporti con i paesi terzi, l'applicazione di norme di qualità nonché misure di sostegno dei redditi agricoli, anche in caso di crisi di mercato.

Nei settori non regolamentati viene a mancare tale politica il che costituisce motivo di incertezza per tutte le componenti della filiera.

Il settore delle patate è quello di maggiore rilevanza che si trova in questa situazione: esso interessa tutte le regioni italiane con una produzione lorda vendibile annua di circa mille miliardi che consente di dare importanti risposte sul piano economico ed occupazionale, in particolare nelle aree più svantaggiate del nostro Paese.

L'Unione europea sta negoziando importanti accordi commerciali con i Paesi del Bacino mediterraneo per aumentare i contingenti di prodotto da importare nell'Unione medesima con esenzione dai dazi doganali: da ultimo si ricorda che è stato concesso un aumento del contingente a favore dell'Egitto di 140.000 tonnellate di prodotto che rappresenta un incremento del 60 per cento dei quantitativi tradizionalmente esportati dai Paesi mediterranei. Il mercato delle patate rischia di subire ulteriori turbative in conseguenza del prossimo allargamento dell'UE ai paesi dell'Europa centrale e orientale (PECO): solo la Polonia produce una quantità di patate pari a quella dell'UE a quindici (circa 45 milioni di tonnellate).

In tale situazione occorre porre in essere azioni di carattere nazionale volte a migliorare la qualità del prodotto utilizzando strut-

ture idonee alla conservazione dotate di alta tecnologia; consentire un miglior collocamento sul mercato; razionalizzare l'immissione dell'offerta, al fine di scaglionare la commercializzazione e prevenire squilibri. In tal senso è fondamentale supportare gli imprenditori agricoli mediante programmi di assistenza tecnica che favoriscano l'applicazione di disciplinari di coltivazione e di commercializzazione, orientati a soddisfare le esigenze dei consumatori in tema di genuinità e sicurezza alimentare. Tra l'altro il sistema organizzato ha già posto in essere azioni volte a migliorare le tecniche produttive per l'agricoltura compatibile con l'ambiente - regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992.

In tale settore inoltre si evidenzia l'esigenza di diversificare l'offerta incrementando il ricorso alla lavorazione industriale rispetto al consumo fresco. Ciò deve avvenire favorendo il rifornimento delle industrie con materie prime nazionali, che consente di ridurre la dipendenza dall'estero con forti vantaggi per la nostra bilancia commerciale.

Tale processo, di conseguenza, richiede una forte specializzazione delle aziende agricole che deve essere sostenuta da rilevanti investimenti per adeguare l'offerta alle richieste della trasformazione.

Al fine di consentire la realizzazione di tali interventi e dare respiro pluriennale agli investimenti realizzati dagli operatori della filiera appare quindi opportuno prevedere un intervento di carattere pluriennale. D'altra parte l'esigenza di un sostegno particolare al comparto è stata riconosciuta da specifici interventi nazionali, susseguitisi dal 1989, per il raggiungimento degli obiettivi evidenziati in precedenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per garantire la realizzazione di azioni svolte dalle unioni nazionali a favore delle produzioni agricole non regolamentate da organizzazioni comuni di mercato, al fine di migliorare la qualità della gestione dell'offerta, nonché per rafforzare e razionalizzare i rapporti di filiera stabilizzando gli equilibri tra domanda ed offerta, è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi annui, a decorrere dall'anno 2000.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

